CAMERA DEI DEPUTATI N. 2303

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Modificazione all'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al Servizio del Portafoglio dello Stato

Presentato alla Presidenza il 24 aprile 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 3 marzo 1951, n. 193 concernente: « Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato » ha innovato in materia di trasferimento di valuta all'estero per conto di Amministrazioni dello Stato, nel senso che esse debbono anticipare al Portafoglio dello Stato l'importo in lire necessario per l'acquisto della valuta estera richiesta, tenendo a base il cambio ufficiale della giornata.

Ad operazione avvenuta, il Portafoglio renderà all'Amministrazione interessata il conto dell'effettivo costo dell'operazione per la regolarizzazione delle eventuali differenze a debito o a credito.

La innovazione portata dalla legge 193, se da un canto eliminava i seri inconvenienti derivanti dalle continue anticipazioni allo scoperto che il Portafoglio era costretto ad effettuare per cifre rilevanti, comportava tuttavia un maggior aggravio di lavoro e di adempimenti per i servizi amministrativi e contabili del Portafoglio stesso, per l'ufficio di riscontro della Corte dei Conti, per la Tesoreria centrale e per le amministrazioni richiedenti.

A temperamento, il legislatore, con l'articolo 3 della stessa legge, stabiliva che le anzidette differenze a credito o a debito, qualora non fossero state superiori alle lire mille, dovessero essere scritturate in conto perdite e profitti della gestione del Portafoglio.

La norma ora detta, se poteva spiegare un benefico effetto quando le operazioni di trasferimento di valuta erano contenute in limiti ristretti (poco più di 5.000 nel 1951), ora che detti trasferimenti hanno raggiunto l'imponente media annua di circa n. 35.000, costituisce un temperamento di ben scarso rilievo.

Aggiungasi che, per l'accrescimento di importanza e di numero delle nostre rappresentanze all'estero, per la più accentuata frequenza di rapporti e di incontri con organismi internazionali, per il diminuito potere di acquisto della moneta nel trascorso decennio, l'incidenza utile della norma in questione si è progressivamente ridotta.

Per tali considerazioni e qualora voglia restituirsi alla ripetuta norma un effettivo conto di utilità, sembra doversi rapportare il limite di lire mille da esso stabilito a valori più attuali, pur senza trascurare il fatto che l'elevazione del limite è in tanto effettivamente rispondente alle intenzioni del legislatore in quanto non sia tuttavia tale da alterare quella compensazione che, entro determinati valori, si viene naturalmente a comporre nelle risultanze finali della gestione del Portafoglio.

Con tali premesse, e dall'esperienza degli ultimi anni, il limite di cui sopra può essere elevato a lire cinquemila e in tal senso viene modificato il citato primo comma dell'articolo 3 della legge sopra richiamata, come dal disegno di legge che presento alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il limite di cui all'articolo 3, comma primo, della legge 3 marzo 1951, n. 193, è elevato a lire cinquemila.